

IV - Personale -

a - Procedimenti per l'incremento demografico -

Il Direttore Generale ricorda che con R. D. L. 21 agosto 1937 - XV, n. 1542, sono stati emanati, a favore degli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, alcuni provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

I benefici previsti dalle norme di detto decreto sono stati già concessi, in quanto applicabili, al personale di questa Amministrazione, fatta eccezione di quello contemplato dall'art. 22 del decreto stesso, che stabilisce:

"Per i riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, ed in caso diverso, del 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi a quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in